



DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE SOCIALI, DEL TERZO SETTORE E MIGRATORIE
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.C.M. 22 novembre 2023 n. 230, registrato dalla Corte dei conti in data 7 dicembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 38 del 15 febbraio 2024, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione”;

VISTO il D.M. n. 3 dell’11 gennaio 2024, registrato dall’Ufficio Centrale del Bilancio al n. 16 in data 18 gennaio 2024, di assegnazione - nelle more del perfezionamento del processo di riorganizzazione ministeriale di cui al D.P.C.M. del 22 novembre 2023 - delle risorse umane e finanziarie per l’anno 2024 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale, titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTO il D.P.R. del 6 marzo 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 19 marzo 2024 al n. 546, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la nota del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 6991 del 18 marzo 2024 che stabilisce, nelle more della completa definizione del processo di riorganizzazione di cui al citato D.P.C.M. del 22 novembre 2023, n. 230, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, commi 3 e 4 dello stesso, nonché dalla direttiva del Ministro n. 26 del 27 febbraio 2024, al fine di assicurare l’operatività e la necessaria continuità dell’azione amministrativa, l’invarianza dell’assegnazione ai Dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale generale delle risorse finanziarie allocate nello stato di previsione della spesa di questo Ministero come individuate nel suddetto D.M. n. 3 dell’11 gennaio 2024;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, per la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo;



VISTO il decreto del 1° agosto 2024, n. 148, con il quale sono stati approvati gli elenchi aggiornati degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020, nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020;

CONSIDERATO che ad esito di puntuale istruttoria è emerso che gli enti di cui all'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente decreto, risultano essere stati destinatari, a valle del processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del terzo settore, di un provvedimento di diniego di iscrizione nel RUNTS nelle date indicate nella colonna "C" dell'allegato elenco;

CONSIDERATO che il predetto diniego per gli enti dell'accluso elenco ha fatto venir meno un presupposto per la percezione del beneficio del cinque per mille tenuto conto che per le regole vigenti hanno diritto ad essere compresi nell'elenco ammessi, fra gli altri, gli enti coinvolti nella trasmigrazione iscritti nel RUNTS in qualunque data e quelli indicati dall'articolo 54, comma 4, del Codice del Terzo settore fino al compimento delle verifiche ivi richiamate, ma che non possono essere considerati aventi titolo al beneficio gli enti che, a valle del procedimento di trasmigrazione, abbiano ottenuto un diniego di iscrizione nel RUNTS prima dell'erogazione del beneficio;

DICHIARA

la decadenza dal beneficio del cinque per mille già erogato per gli enti indicati nell'allegato elenco con decorrenza dalla data riportata in corrispondenza della posizione di ciascun ente nella colonna "C" dell'elenco stesso.

Gli enti dell'accluso elenco vanno conseguentemente espunti da tutti gli elenchi del cinque per mille nei quali siano stati compresi sul solo presupposto di aver titolo ad esservi inclusi in quanto non destinatari del diniego in argomento.

Roma,

IL CAPO DIPARTIMENTO
Alessandro Lombardi